

BVGer D-6747/2024 vom 22. August 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6747_2024

FR: TAF D-6747/2024 du 22 août 2025

IT: TAF D-6747/2024 del 22 agosto 2025

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

In casu si osserva che il memoriale ricorsuale presentato dall'insorgente è stato redatto in lingua tedesca, mentre che la decisione impugnata è stata emanata in italiano. Non essendovi tuttavia ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

E. 3

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/ consid. 2).

E. 4

Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un

D-6747/2024 Pagina 5 secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5

5.1 Il ricorrente, nel gravame, solleva diverse censure formali contro la decisione impugnata. In particolare, l'insorgente lamenta un accertamento incompleto dei fatti

giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con implicita violazione del principio inquisitorio (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), per quanto attiene alle minacce e persecuzioni ricevute, all'effettiva capacità e volontà del Paese di origine di garantire un adeguato livello di sicurezza del ricorrente, nonché al suo stato di salute (cfr. ricorso, pag. 8). Tali censure sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 5.1

Il ricorrente, nel gravame, solleva diverse censure formali contro la decisione impugnata. In particolare, l'insorgente lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con implicita violazione del principio inquisitorio (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), per quanto attiene alle minacce e persecuzioni ricevute, all'effettiva capacità e volontà del Paese di origine di garantire un adeguato livello di sicurezza del ricorrente, nonché al suo stato di salute (cfr. ricorso, pag. 8). Tali censure sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 5.2

Ora, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale non ravvisa nel provvedimento impugnato alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato considerato dall'autorità inferiore. Dalla decisione avversata si evince difatti che, riguardo alle intimidazioni e minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto (cfr. ricorso, pag. 8), la SEM ne abbia sufficientemente tenuto conto (cfr. decisione, pag. 4-5). Analogamente, per quanto concerne l'effettiva capacità del Paese di origine di garantire un adeguato livello di sicurezza all'interessato, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore abbia sufficientemente preso posizione nella decisione avversata (cfr. decisione, pag. 5). Per gli ulteriori aspetti, si rinvia a quanto sarà esposto nel proseguo. Quanto alla censura secondo cui l'autorità inferiore non avrebbe adeguatamente accertato lo stato di salute del ricorrente, il Tribunale, dalla lettura della decisione impugnata, osserva invece che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pt. 32, pag. 8), l'autorità inferiore ha effettuato un esame accurato, procedendo a un'analisi esaustiva di tutte le questioni rilevanti, incluso lo stato di salute del ricorrente. Dagli atti di causa emerge che l'interessato ha sostenuto diversi colloqui medici, anche di natura psichiatrica. Tuttavia l'autorità inferiore non era tenuta a svolgere ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente, in quanto, sulla base dell'ampia documentazione medica acquisita, e come adeguatamente motivato nella decisione impugnata (cfr. decisione, pag. 6), ha ritenuto

D-6747/2024 Pagina 6 esigibile l'esecuzione dell'allontanamento disposto. Infine, in merito all'identità degli aggressori, nonché ai motivi che risiederebbero alla base delle minacce, delle intimidazioni e del rapimento subito, si rileva che lo stesso interessato ha fornito

indicazioni sia sull'identità dei responsabili (cfr. verbale, D47, pag. 6), sia sulle ragioni del sequestro del (...) 2023 (cfr. verbale, D64, pag. 8). Pertanto, contrariamente a quanto da lui asserito, la SEM non aveva necessità di svolgere ulteriori accertamenti in merito a tali circostanze.

E. 5.3

In conseguenza di ciò, le censure formali sollevate dall'interessato, tendenti alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame, vanno integralmente respinte.

E. 6

6.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.1

Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7

7.1 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione.

E. 7.1

Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione.

E. 7.2

Il Tribunale osserva innanzitutto, che le asserite persecuzioni perpetrate nei confronti dell'insorgente, non si fondano su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Tali persecuzioni non possono essere, di conseguenza, considerate rilevanti ai fini dell'asilo. Infatti, per quanto riguarda il rapimento avvenuto nel 2018 da parte di Boko Haram, come correttamente rilevato dalla SEM, si osserva come il medesimo risulta privo di nesso causale temporale con la fuga dal suo Paese avvenuta solo nel (...) 2023. Inoltre, contrariamente a quanto vorrebbe far credere nel suo gravame l'interessato (cfr. ricorso, pag. 5), egli

D-6747/2024 Pagina 7 non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, neppure nel ricorso, per provare, o per lo meno per rendere verosimile, di avere avuto altri contatti diretti con il gruppo Boko Haram dopo il rapimento, nonché la sua liberazione da parte dei militari di Stato, avvenuti nel 2018 (cfr. verbale, D47 e D51, pagg. 6-7). Tuttavia, a prescindere dall'assenza di un nesso causale di natura temporale nel caso di specie, come rettamente motivato nella decisione avversata fa pure difetto una persecuzione mirata contro il ricorrente, giacché gli atti compiuti dal gruppo Boko Haram, trattandosi di atti di violenza generalizzati e indiscriminati, e non di persecuzioni dirette specificamente contro l'interessato (cfr. verbale, D50, pag. 7), non risultano rilevanti ai sensi dell'asilo.

E. 7.3

Quanto alle presunte minacce e intimidazioni nei confronti dell'interessato avvenute nel mese di (...) 2021 questo Tribunale rileva che, come giustamente osservato dall'autorità inferiore, le allegazioni fornite dall'interessato si basano su informazioni provenienti da terze persone che non sono, di per sé sole, sufficienti per costituire un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le altre le sentenze del TAF E-2248/2021 del 3 giugno 2021 consid. 6.2, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.2 e 6.3 con ulteriori rif. cit.). Le argomentazioni generiche proposte dal ricorrente nel gravame, non sono in grado di mutare la predetta conclusione.

E. 7.4

Relativamente invece alle minacce e persecuzioni che l'interessato dichiara di aver subito direttamente, questo Tribunale evidenzia che le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali, ritenuto che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire, ovunque e in qualunque momento, l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre, al contrario, che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis le sentenze del

D-6747/2024 Pagina 8 TAF D- 3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato che le autorità camerunensi si sarebbero rifiutate di proteggerlo. Al contrario, il Tribunale rileva come l'interessato ha potuto sporgere denuncia nei confronti dei suoi aggressori e che quest'ultimi sono stati successivamente condannati con sentenza del (...) 2021 da parte del Tribunal de première instance de E._____-G._____. (cfr. MdP n. 2/4). Non si può concludere pertanto che le autorità camerunensi rinuncino in maniera generale a perseguire gli autori di atti repressibili. Allo stesso modo, non si può escludere che, qualora l'interessato lo ritenesse necessario, le autorità del suo Paese saprebbero garantire

nuovamente una tutela effettiva nei suoi confronti. Invero, non sussistono elementi seri e concreti indicanti che le autorità camerunensi non sarebbero in grado o non vorrebbero proteggere l'interessato dalle minacce e intimidazioni successive alla decisione di condanna se egli denunciasse gli autori delle stesse, rispettivamente chiedesse, la relativa protezione. Ciò che, tra l'altro, non risulta che abbia fatto in passato contro i medesimi. Pertanto, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, si può esigere dal richiedente asilo che egli, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo, abbia dapprima esaurito le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali nel suo Paese d'origine. Alla luce di quanto esposto, le argomentazioni dell'interessato secondo le quali la protezione da parte dello Stato sarebbe insufficiente, in particolare a causa delle reiterate minacce successive alla denuncia nonché alla sentenza di condanna dei suoi aggressori, risultano essere pertanto mere affermazioni di parte prive di riscontri documentali agli atti.

E. 7.5

Infine, riguardo al rapimento del (...) 2023 da parte di persone a lui sconosciute, questo Tribunale rileva che anche tali argomentazioni ricorsuali si riducono a mere affermazioni di parte, non supportate da alcun riscontro documentale. Infatti, come rettamente osservato dalla SEM nella querelata decisione, il motivo del rapimento sarebbe riconducibile esclusivamente a motivi economici, e meglio legato ad un riscatto, così come d'altronde dichiarato dall'interessato stesso (cfr. verbale, D64 e D65, pag. 8). Questo esclude, di conseguenza, che vi siano ulteriori motivi a ragione dello stesso, che non siano apportati da parte del ricorrente a titolo meramente speculativo.

E. 7.6

Visto quanto appena suesposto, l'interessato non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Di conseguenza, l'autorità inferiore non ha correttamente riconosciuto, alle persecuzioni addotte

D-6747/2024 Pagina 9 dall'interessato, un carattere rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. La SEM è giunta dunque a ragione alla conclusione che il ricorrente non possa prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, vi è da confermare la decisione dell'autorità inferiore.

E. 8

8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.2

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9.1

Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.2

9.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 9.2.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 9.2.2

Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso il Camerun è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Per di più, non sono ravvisabili agli atti (cfr. supra consid. 7), rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o

D-6747/2024 Pagina 10 all'art. 3 Conv. tortura nel caso del suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 9.3.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.3.2

Inanzitutto va sottolineato che, nonostante le tensioni politiche e interetniche, in Camerun non vi è una guerra o violenza generalizzata su tutto il territorio, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest, che renda l'esecuzione dell'allontanamento di regola come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del TAF D- 3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E- 1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2). Nel caso specifico,

il Tribunale rileva che l'interessato, dopo aver lasciato la città di D. _____ (sita nella regione dell'Estremo Nord), ha dapprima abitato a H. _____ (sita nella regione dell'Estremo Nord), per poi trasferirsi a E. _____, nella regione francofona del Litorale. Successivamente, negli anni seguenti, si è spostato prima a F. _____ (sita nella regione del Centro), poi a I. _____ (nella regione del Nord) e infine nella città di B. _____, sita nel Nord (cfr. verbale, D22, pag. 4). Queste ultime località sono situate in regioni che non sono direttamente toccate dal conflitto vi- gente invece nelle regioni anglofone site nel Sud-Ovest e nel Nord-Ovest dello Stato africano.

E. 9.3.3

Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta per il ricorrente. A tal proposito, v'è infatti da rimarcare come l'interessato è ancora giovane e dispone di una discreta formazione, avendo terminato la (...) (cfr. verbale, D29, pag. 4). Egli vanta inoltre diversi anni di esperienza lavorativa quale (...) e (...), attività queste che gli hanno sempre permesso di mantenersi autonomamente (cfr. verbale, D33, pag. 5). Infine, egli dispone nel suo Paese d'origine di una rete sociale sufficiente, composta dalla madre e dalla figlia (cfr. verbale, D35, pag. 5), sulla quale potrà senz'altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali.

E. 9.3.4

In merito allo stato di salute dell'interessato, a differenza di quanto da lui argomentato nel ricorso, questo Tribunale osserva come lo stesso non

D-6747/2024 Pagina 11 risulta essere ostativo dell'esecuzione del suo allontanamento. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha asserito di soffrire di mal di testa, per il quale egli ha tuttavia potuto beneficiare di un'effettiva presa a carico medica già nel Paese d'origine (cfr. verbale, D6-7, pag. 2). Dalla documentazione medica all'inserito, si evince come – oltre alla diagnosi di emicrania (cfr. n. 25/3) – al ricorrente sia stata diagnosticata anche una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (cfr. n. 23/4) e, in data (...) dicembre 2023, un episodio depressivo di media gravità (cfr. n. 27/2). Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo sminuire le problematiche di cui soffre il ricorrente, quest'ultime non appaiono di tale gravità da risultare ostative all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, come tra l'altro già avvenuto in passato e come ammesso dal ricorrente stesso (cfr. verbale, D7, pag. 2), qualora egli avesse bisogno anche in futuro di cure mediche per le suddette problematiche, le stesse potranno senz'altro essere reperite in Camerun, presso le strutture sanitarie presenti il loco.

E. 9.3.5

Riassumendo, non v'è da ritenere che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esistenziale. L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.4

In ultima analisi, non risultano nemmeno impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente, che dispone della sua carta d'identità tutt'ora valida (cfr. MdP n. 1/2), potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.5

Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 10

Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione

D-6747/2024 Pagina 12 non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 11

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 3 marzo 2025.

E. 12

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6747/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il procedimento si svolge in italiano. 2. Il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 3 marzo 2025. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

D-6747/2024 Pagina 14 Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - SEM, per l'incarto N (...) (in copia) - Ufficio della migrazione del Cantone Svitto (in copia)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.